

TAR Lazio, Sezione I - Sentenza 08/08/2002 n. 7067
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

Va annullato il decreto del 4 aprile del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile del 2001, emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti", atteso che l'Amministrazione, mentre ha acquisito la proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, non ha fatto partecipare al procedimento né ha in qualsiasi altro modo assunto in via preventiva il punto di vista degli organi rappresentativi delle altre professioni del pari interessate, le quali sono state sostanzialmente ignorate. Tale annullamento non può che investire integralmente ed erga omnes il decreto in questione, attesa la configurazione unitaria impressa al potere di cui esso è espressione dall'art. 17, co. 14-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.. Il decreto ha, infatti, natura di atto amministrativo generale e la norma che ne contempla l'adozione richiede che le regole sui compensi per le attività di cui si tratta siano concepite all'interno di un quadro unitario valido per tutte le categorie professionali interessate